APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN ROMA FRA L'ITALIA E LA GERMANIA IL 17 APRILE 1942 PER LA COLLABORAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA PENALE NEL CASO D'IMPIEGO DI FORZE ARMATE DI UNO DEI DUE STATI CONTRAENTI NEL TERRITORIO DELL'ALTRO STATO

Art. 8

Questa Convenzione avra' vigore per la durata della guerra attuale. Gli Stati contraenti definiranno d'accordo la data precisa in cui ne cesseranno gli effetti.

Testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 settembre 1942, cambiato prima di entrare in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della Convenzione stipulata in Roma fra l'Italia e la Germania il 17 aprile 1942 per la collaborazione nell'amministrazione della giustizia penale nel caso d'impiego di Forze armate di uno dei due Stati contraenti nel territorio dell'altro Stato
Estremi	Legge 21 giugno 1942, n. 955
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-stipulata-in-roma-fra-l-italia-e-la-1942/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it